

RACCOMANDATA
AL PROTOCOLLO

→ Al Dirigente Scolastico
Al Collegio dei Docenti
Liceo Scientifico Malpighi - Roma

Obbedienza è responsabilità

Vista la Circolare 72 nella quale il Dirigente Scolastico riporta una nota dell'Isp. Pontieri del MIUR, osservo quanto segue:

La mozione del collegio dei docenti non va contro il D.Lgs. 207/94

La mozione approvata dal Collegio dei Docenti del 20.05.2009 non si sogna affatto di sospendere una norma stabilita da una legge dello Stato. Sostiene anzi che le leggi dello Stato vanno rispettate, e che a non rispettare le leggi dello stato è la O.M. 40/2009 art. 8 commi 13 e 14.

Infatti la mozione approvata dal Collegio dei Docenti

- non nega affatto che i docenti di IRC debbano partecipare alle valutazioni periodiche e finali, e quindi anche alla attribuzione collegiale, *con pari diritti e con pari doveri*, del credito scolastico: anzi, lo prevede esplicitamente. Quindi non c'è alcun rifiuto di obbedire all'art. 309 c.3 del D.Lgs. 297/94;
- nega, al contrario, che nello scrutinio il docente di IRC possa pretendere, senza alcun supporto legislativo, diritti e doveri diversi da quelli di tutti gli altri docenti. Nega che il docente di IRC possa proporre in proprio, per la propria disciplina, un punteggio aggiuntivo a quello che il consiglio di classe può attribuire per la assiduità, l'interesse, la partecipazione mostrata dallo studente e rilevata dall'intero consiglio di classe (tra cui il docente di IRC) nei confronti di tutte le materie curriculari obbligatorie.¹ Quello speciale diritto non sta scritto da nessuna parte, e se lo è inventato la O.M. 40/2009.

Quindi bisogna dire che, nel merito, l'Ispettore Pontieri non è bene al corrente del contenuto della mozione che ha censurato. La sua posizione avrebbe fondamento se il Collegio dei Docenti avesse deciso di escludere il docente di IRC dalla attribuzione collegiale del credito scolastico.

Forse il Dirigente Scolastico, prima di pubblicare la Circ. 72, avrebbe fatto bene a segnalare all'Ispettore Pontieri il senso esatto della mozione approvata dal Collegio, e poteva sollecitare delle osservazioni più pertinenti al caso.

La O.M. 40/2009 va contro le leggi dello Stato

La pretesa del docente di IRC di attribuire uno specifico punteggio per essersi avvalsi dell'IRC, oltre a non avere alcun fondamento nel D.Lgs. 297/94, è in grave contrasto con altre norme, di ordine costituzionale.

Non è male, pertanto, ricordare ancora una volta quali sono i principi ai quali il Collegio dei Docenti non intende contravvenire, come lo costringerebbe la Ordinanza Ministeriale, che si pone in violazione della legge 25.03.1985 n.121, cioè la legge di ricezione del "nuovo concordato", che la Corte Costituzionale ha considerato conforme ai principi supremi del nostro ordinamento, a condizione che venga letta correttamente:

- la scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è una scelta di coscienza che nella sua serietà non può essere messa sulla bilancia alla stregua e in bilanciamento di qualche altro impegno scolastico, perché ne risulterebbe degradata
- nella scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non devono verificarsi interferenze in grado di condizionare dall'esterno la coscienza nell'esercizio di una libertà costituzionale come quella di religione (e di non religione)
- la scelta di avvalersi e quella di non avvalersi rivestono la stessa dignità, in quanto scelte di coscienza

Pare abbastanza evidente che obbedire alla OM 40/2009 art. 8 c. 13-14 porta a contravvenire a questi tre principi². Chi sostiene di no, dovrebbe argomentare. Limitarsi a rampognare non ha senso alcuno.

¹ Sarebbe come se il docente di Fisica nel secondo anno del Liceo scientifico-Piano Nazionale Informatica avesse la facoltà di proporre un credito scolastico aggiuntivo agli studenti che hanno seguito con profitto, adducendo il fatto che essi hanno scelto di fare una materia (Fisica) che i loro compagni dei corsi non-PNI non hanno scelto.

² a) l'IRC entrerebbe nel "mercato" dei punti del credito scolastico" (scelta di coscienza "degradata")

b) al momento di scegliere lo studente avrebbe delle interferenze esterne (previsione di riceverne o no un premio);

c) colui che in pieno diritto non si avvale di nulla si troverebbe con punteggio diverso dal suo compagno solo per il fatto che quello si è avvalso, anche se ambedue hanno operato una scelta di identico valore

La storia mostra che in tema di IRC i primi a violare le leggi sono stati i Ministri

Con tutto rispetto, devo ricordare che quando l'ispettore Puntieri afferma che il Collegio dei docenti è un organo che deve agire nel rispetto delle norme stabilite dal Parlamento, questo vale non solo per i docenti, ma anche per il Ministro, per gli Ispettori, per i Dirigenti.

E' un po' inquietante che questa seconda eventualità non sia stata presa in considerazione dall'ispettore Puntieri. Perché la storia insegna che, di solito, in tema di IRC non sono i Collegi dei Docenti a violare le leggi del Parlamento, ma i Ministri della Pubblica Istruzione.

Forse l'ispettore è giovane e nessuno le ha raccontato tutta intera la storia di questa vicenda:

1984: viene siglato il "nuovo concordato" (Craxi-Casaroli) che, recepito poi con legge dello stato, introduce fra l'altro il principio della scelta se avvalersi o non avvalersi dell'IRC

1985: viene siglata una Intesa (Falcucci-Poletti) (DPR 751/85) che specifica, fra l'altro, le modalità concrete di applicazione dell'IRC nella scuola

1985-87: il Ministro Falcucci (ed i successivi), con circolari ministeriali obbligano tutti gli studenti non avvalenti a svolgere attività alternative, o studio individuale, ma proibiscono nel modo più assoluto allo studente che non si avvale di uscire dalla scuola. Molte le proteste per il fatto che le decisioni del Ministro non sono supportate da nessuna legge.

1987: Il TAR del Lazio considera illegittime (cioè non conformi a legge) le disposizioni del Ministro. Il Ministro ricorre al Consiglio di Stato.

1988: Il Consiglio di Stato annulla le decisioni del TAR e dice che costringere gli studenti non avvalenti a scuola è del tutto legittimo. Ancora oggi gran parte del personale della scuola ha nelle orecchie (potenza dei mezzi di informazione pilotati) le motivazioni del Consiglio di Stato. A questo punto, visto che secondo il Consiglio di Stato le decisioni del Ministro sarebbero conformi alla legge, alcuni ricorrono alla Corte Costituzionale perché se non è il Ministro a violare la legge, è la legge a violare la Costituzione.

1989: La Corte Costituzionale risponde che la legge va bene; non è la legge a violare la Costituzione, ma E' IL MINISTRO A VIOLARE LA LEGGE: è il ministro che non sa leggere quello che c'è scritto nella legge, e ne trae comportamenti gravemente incostituzionali. Deve essere ben chiaro, dice la Corte, che gli studenti che non si avvalgono "non sono soggetti ad obbligo alcuno". La sentenza della Corte Costituzionale sovverte del tutto le argomentazioni del Consiglio di Stato ed evidenzia la sconcertante incapacità di quell'organo di capire le leggi e di ispirarsi ai valori della Costituzione. Ma ancora oggi le ragioni della Corte Costituzionale sono assai ignorate, mentre si continuano a sentire deliranti eco delle argomentazioni del Consiglio di Stato (in particolare la superiorità della scelta di chi si avvale rispetto a chi non si avvale e "sceglie un non-valore!!").

1989-1990: Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, il Ministro della Pubblica Istruzione (Galloni) finge di adeguarsi e introduce, fra le scelte per chi non si avvale, la voce "nessuna attività", spiegando poi, con nota a parte, che "nessuna attività" significa "nessuna attività, ma dentro l'edificio della scuola". Ci vuole del coraggio e della faccia tosta per dire che una disposizione di questo genere sia conforme alla legge!! L'intero apparato scolastico italiano, istigato e minacciato, violò palesemente la Costituzione. Non ho notizia di Presidi e Collegi Docenti che obiettarono: vergogna!


1991: Occorre intentare un nuovo ricorso alla Corte Costituzionale, che ancora una volta ribadisce che la legge va bene, ma E' IL MINISTRO A VIOLARE LA LEGGE, e pretendere dai suoi subalterni comportamenti gravemente incostituzionali. Di tutti quelli che per sei anni avevano difeso con le unghie e con i denti una pretesa gravemente incostituzionale, ed avevano agito nella illegalità, nessuno si è dimesso o è stato rimosso (solo il cardinale Poletti, presidente della CEI, che si era costituito in giudizio per fare tenere sequestrati gli studenti a scuola, diede le dimissioni il giorno successivo alla seconda sentenza della Corte Costituzionale: ma "per motivi di età").

Se l'ispettore Puntieri intende sostenere che in situazioni come quelle sopra descritte bisogna comunque obbedire al Ministro, e infischiarne della Costituzione, farebbe bene a dirlo apertamente. La mozione del Collegio dei Docenti del Malpighi, invece, ha detto semplicemente che a degli ordini non legittimi e anticostituzionali non si obbedisce.

Conclusione

I docenti che hanno votato la mozione stiano tranquilli e non si lascino impressionare. Quale che sia l'età anagrafica, chi predica l'ubbidienza cieca è "vecchio" (nato e cresciuto prima del 1948). Al di là della nebbia il futuro è del coraggio di chi è davvero "giovane" e inossidabile, come i principi a fondamento della Repubblica Italiana.

Roma 30 maggio 2009



francesco dentoni, docente